

dossier

XIX Legislatura

14 settembre 2026

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

D.L. 157/2026 – A.S. n. 2029



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 760



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività Produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it ✕ [@CD_attprod](https://www.instagram.com/CD_attprod)

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 654

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1, commi 1-3 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante</i>).....	7
Articolo 1, commi 4 e 5 (<i>Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus</i>)	12
Articolo 2 (<i>Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche</i>).....	16
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	22
Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>).....	23

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-3
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante)

L'articolo 1, commi 1 e 2 dispone la **proroga, dall'11 al 17 settembre**, la **riduzione delle aliquote di accisa** applicate al **gasolio** e al **biodiesel** impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in **86 milioni di euro** per l'anno **2026** e in **0,9 milioni** di euro nell'anno **2028**.

In dettaglio il **comma 1**, in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, **ridetermina in riduzione l'aliquota di accisa** sugli oli da gas o **gasolio** impiegato come carburante, fissandola, per il periodo **dall'11 al 17 settembre 2026**, nella misura di **532,90 euro per mille litri**, con una **riduzione di 14 centesimi di euro per litro** rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Si ricorda che la misura di **532,90 euro per mille litri** dell'aliquota di accisa sul gasolio è stata disposta per il periodo dal 28 al 29 luglio 2026 dal D.M. 27 luglio 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile). Il decreto-legge n. 133 del 2026 ha disposto la stessa misura per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. Da ultimo il D.M. 4 settembre 2026 ha previsto dal 7 al 10 settembre la stessa misura dell'aliquota di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.

Si ricorda che la riduzione dell'accisa si riflette anche sulla base imponibile IVA, generando un **ulteriore abbattimento del prezzo finale alla pompa** superiore al mero valore nominale della riduzione dell'accisa. Tale effetto di trascinamento è stimato dal [Governo](#) in un ulteriore risparmio di **3 centesimi al litro**.

Il **comma 2** ridetermina, in **riduzione**, per gli stessi periodi indicati del comma 1 (mentre non sono inclusi i periodi disciplinati dai decreti interministeriali i quali riguardano solo il gasolio), l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e al **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'aliquota

di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata nella misura di **532,90 euro per mille litri**, pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1. Rispetto all'aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la **riduzione è di 8,45 centesimi di euro al litro**.

Si ricorda che la misura di **532,90 euro per mille litri** dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e al **biodiesel** è stata disposta dal D.L. n. 133 del 2026 per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. I **D.M.** del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 che hanno disposto la riduzione dell'accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del **25-26 agosto** e del **6-10 settembre** non hanno riguardato l'aliquota per il biodiesel la quale per i periodi sopra indicati è tornata a **617,40 euro per mille litri**.

Il decreto legislativo n. 43 del 2025 (art. 3, comma 4) prevede un'aliquota ridotta (pari a 617,40 euro per mille litri) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e per il **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Si evidenziano nella seguente tabella le **riduzioni delle accise sui carburanti**, rispetto alle aliquote vigenti a inizio anno, disposte dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono susseguiti dall'inizio della crisi energetica a causa del conflitto in Medio Oriente.

Sono espone, in particolare, le **riduzioni in centesimi di euro al litro per la benzina, il gasolio, il biocarburante e in centesimi di euro al chilo per il GPL** rispetto alle aliquote di accise ordinarie vigenti al 1° gennaio 2026.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug..	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 17 sett.
Benzina							
cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-5	-5	0	0
Gasolio							
cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-20	-10 -5**	0	-14
Biodiesel							
cent. di euro/1 litro	61,74	0	-14,45	-14,45*	-4,45**	0	-8,45***
GPL							
cent. di euro/1 kg	26,777	-10	-10	-2,5	-2,5	0	0

* Riduzione stabilita per il periodo dal 2 al 10 maggio (art. 1, comma 2, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026 per il periodo dall'11 maggio al 22 maggio.

** Riduzione stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione è stata portata a -5 cent. per il gasolio e a zero per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale riduzione decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 hanno disposto la riduzione dell'accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre. Tale riduzione non ha riguardato il biodiesel per i periodi sopra indicati.

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 290 della legge n. 244 del 2007** consente, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, la **riduzione delle aliquote d'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti** (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) **stabilite dal Testo Unico delle Accise a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio** (si ricorda che l'aliquota ridotta di accisa sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel non è fissata dal TUA, ma dal decreto legislativo n. 43 del 2025: pertanto il meccanismo dell'accisa mobile non può essere utilizzato per tali prodotti). Il decreto ministeriale può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il meccanismo sopra descritto è stato riattivato tramite il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) e utilizzato con successivi decreti ministeriali fino al 30 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti si segnala la [pagina](#) dedicata alla questione sul sito della Camera dei deputati.

Tale meccanismo (**c.d. accisa mobile**) è stato utilizzato anche in occasione delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dai recenti decreti-legge n. 33 del 2026 ([decreto interministeriale del 18 marzo 2026](#)) e n. 42 del 2026 ([decreto interministeriale del 2 aprile 2026](#)). Con il [decreto interministeriale dell'8 maggio 2026](#) le aliquote di accisa rideterminate con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Tale estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel. Il [decreto interministeriale del 5 giugno 2026](#) ha prorogato, in occasione delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 89 del 2026 (successivamente abrogato e le cui disposizioni sono confluite nella legge n. 113 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026), la **riduzione delle aliquote** di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, in considerazione del **maggior gettito** conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026. L'estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel.

Il [decreto interministeriale del 27 luglio 2026](#) ha rideterminato **dal 28 al 29 luglio 2026** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di giugno 2026.

Il [decreto interministeriale del 20 agosto 2026](#) ha rideterminato **dal 25 al 26 agosto 2026** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per**

mille litri, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026.

Da ultimo, il [decreto interministeriale del 4 settembre 2026](#) ha rideterminato **dal 7 al 10 settembre** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Come anticipato, anche nei periodi sopradetti la riduzione non ha riguardato il biodiesel, il quale è stato sottoposto all'aliquota di 617,40 euro per mille litri.

Nella tabella che segue sono espone **le aliquote di accisa vigenti nei periodi indicati, come rideterminate dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono succeduti da inizio anno**. Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammontava a 267,77 euro per 1.000 kg. L'aliquota dell'accisa sul gas naturale per autotrazione ammontava a 0,00331 euro per metro cubo.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug.	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 17 sett.
Benzina €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	622,90	622,90	672,90	672,90
Gasolio €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	472,90	572,90** 622,90	672,90	532,90
Biodiesel €/1.000 l	617,40	617,40	472,90	472,90* 617,40	572,90** 617,40	617,40	532,90***
GPL €/1.000 kg	267,77	167,77	167,77	242,77	242,77	267,77	267,77
Metano € al m³	0,00331	0,00331	0	0	0	0,00331	0,00331

* Il decreto-legge n. 63 del 2026 ha ridotto l'aliquota del biodiesel a 472,9 euro dal 2 al 10 maggio. Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026.

** Aliquota stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale aliquota ridotta è stata portata a 622,90 euro ogni mille litri per il gasolio e a 617,40 euro per mille litri per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale aliquota per il biodiesel decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 hanno disposto la riduzione dell'accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre. L'aliquota per il biodiesel per i periodi sopra indicati è di 617,40 euro per mille litri.

Si ricorda che la riduzione delle accise sui prodotti energetici si riflette anche sulle agevolazioni previste per i carburanti la cui aliquota è calcolata in percentuale rispetto all'aliquota normale (ad esempio, come ricordato dalla relazione tecnica, per il gasolio e la benzina impiegati in agricoltura e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Per maggiori dettagli [si veda la Tabella A del D. Lgs. n. 504 del 1995](#)).

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in **86 milioni di euro** per l'anno **2026** e in **0,9 milioni** di euro nell'anno **2028**. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 3, alla cui scheda si rinvia.

Nella seguente tabella si riepilogano gli **oneri nell'anno 2026** derivanti della riduzione delle accise disposta dai provvedimenti adottati dal Governo:

<i>(milioni di euro)</i>	
Riduzione delle accise sui carburanti	Oneri anno 2026
<i>Dal 19 marzo al 7 aprile</i>	
D.L. n. 33 del 2026 (art. 2)	417,4
D.M. 18 marzo 2026	27,3
<i>Dall'8 aprile al 1° maggio</i>	
D.L. n. 42 del 2026 (art. 1, c.1, lett. b)	308,0
D.M. 2 aprile 2026	219,6
<i>Dal 2 al 10 maggio</i>	
D.L. n. 63 del 2026 (art. 1)	146,5
<i>Dall'11 al 22 maggio</i>	
D.M. 8 maggio 2026	191,2
<i>Dal 23 maggio al 6 giugno</i>	
D.L. n. 89 del 2026 (D.L. n. 63 del 2026, art. 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies)	133,8
<i>Dal 7 giugno al 3 luglio</i>	
D.M. 5 giugno 2026	149,4
<i>Dal 28 al 29 luglio</i>	
D.M. 27 luglio 2026	20,5
<i>Dal 30 luglio al 6 agosto</i>	
D.L. n. 133 del 2026 (art. 1)	83,8
<i>Dal 7 al 24 agosto</i>	
D.L. n. 139 del 2026 (art. 1)	190,2
<i>Dal 25 al 26 agosto</i>	
D.M. 20 agosto 2026	20,8
<i>Dal 27 agosto al 5 settembre</i>	
D.L. n. 153 del 2026 (art. 1)	105,6
<i>Dal 6 al 10 settembre</i>	
D.M. 4 settembre 2026	60,4
<i>Dall'11 al 17 settembre</i>	
D.L. n. 157 del 2026	86,0
TOTALE	2.160,5

Articolo 1, commi 4 e 5
(Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus)

L'articolo 1, comma 4, conferma la **proroga** per il **mese di settembre 2026** del **credito d'imposta** riconosciuto in favore delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto di persone** e delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**, nonché l'**incremento** del relativo **limite massimo di spesa** (per un importo pari ad **16 milioni di euro**).

Il **comma 5** dispone che alla **copertura finanziaria relativa al maggior onere** (pari a **16 milioni** di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dal persistente aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l'**articolo 1, comma 4**, reca alcune modifiche alle disposizioni di cui all'**articolo 3, comma 1** (rubricato "**Misure in favore dell'autotrasporto**"), del [decreto-legge n. 33 del 2026](#).

Nello specifico, **modificando il comma 1, primo periodo**, del citato articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, dispone che il **credito d'imposta riconosciuto** in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto di merci e di persone** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**, di cui alla legge n. 218 del 2003, sia commisurato **alla maggiore spesa sostenuta** in ciascuno **dei mesi da marzo a settembre** dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno.

In tal modo, viene disposta la **proroga** del **credito d'imposta per il mese di settembre 2026** (in origine il credito d'imposta era stato riconosciuto a fronte della maggiore spesa sostenuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 89 del 2026, nonché del decreto-legge n. 133 del 2026 e dei successivi decreti-legge, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2026 – rispetto al mese di febbraio del medesimo anno).

Conseguentemente, stabilisce che il limite di spesa, di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 3, per la concessione del **credito d'imposta de quo** è incrementato di euro **16 milioni per** l'anno 2026.

Si ricorda che il decreto-legge n. 153 del 2026 ha disposto l'incremento del limite di spesa per il credito d'imposta *de quo*, per un importo pari a **22,1 milioni** di euro (da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro).

Poiché nel corso dell'esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045-A), le disposizioni di cui al decreto-legge n. 139 del 2026 e del decreto-legge n. 153 del 2026, sono confluite nel primo decreto-legge con un ulteriore incremento

del limite di spesa per 11,4 milioni di euro, con la modifica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2026, tale limite di spesa dovrebbe passare da 397,6 milioni di euro a 413,6 milioni di euro per l'anno 2026. Tuttavia, nelle more della conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2026, si deve considerare l'ultimo incremento disposto con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026 (euro 386,2 milioni di euro), con la conseguenza che il limite di spesa, per effetto della modifica in commento, passa a euro 402,2 milioni di euro.

Si osserva che, ai fini della quantificazione del limite di spese a fronte del quale viene riconosciuto il credito d'imposta de quo, occorre tener conto delle ulteriori modifiche proposte nell'esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026.

Per la **copertura finanziaria** del **maggiore onere** derivante dalle modifiche di cui al **comma 4** (pari a **16 milioni** di euro per l'anno **2026**), il successivo **comma 5** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (si veda la relativa scheda).

• **Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e dei passeggeri con autobus**

L'articolo 3 del [decreto-legge n. 33 del 2026](#) ha introdotto delle misure in favore delle **imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, operanti nel settore dell'**autotrasporto** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si fa altresì riferimento alle imprese che utilizzano il **gasolio commerciale come carburante** e, quindi, che **impiegano il gasolio sui veicoli** (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, **per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli** di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che, ai sensi della citata norma, tale attività può esercitata da:

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- 3) **imprese stabilite in altri Stati membri** dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'**esercizio della professione di trasportatore di merci su strada**.

In sede di conversione in legge del [decreto-legge n. 63 del 2026](#) (articolo 1-novies), il **credito d'imposta de quo** è stato **esteso** ai seguenti soggetti:

- **imprese** che operano nel settore di **autotrasporto di persone** di all'articolo 24-ter, comma 2, **lettera b)**, del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovvero: (i) **enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale**; (ii) **imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale**; (iii) **imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale** e (iv) **imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario**;

- **imprese esercenti le attività di trasporto**, di cui alla legge n. 218 del 2003, **in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI**.

Secondo la formulazione dell'articolo 3 previgente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 133 del 2026 (quindi, a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, confermate in sede di conversione in legge dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026) a tali imprese è stato riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato **alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio** del medesimo anno ed entro **limite massimo di 300 milioni** di euro per l'anno 2026.

Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, nonché delle ulteriori modifiche di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2026 e dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026, il **credito d'imposta è stato riconosciuto anche per la maggiore spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno, mentre il limite massimo di spesa è stato ulteriormente innalzato da 322 milioni **a 386,2 milioni di euro** (anziché di 300 milioni di euro) per l'anno 2026.

Si ricorda che, nella formulazione originaria, l'articolo 1, comma 4, lettera b), del [decreto-legge n. 133 del 2026](#), prevedeva un incremento del limite massimo di spesa da 300 milioni a 322 milioni di euro. Con l'articolo 1, comma 4, lettera b), del [decreto-legge n. 139 del 2026](#), tale limite di spesa è stato innalzato a 364,1 milioni di euro (anziché di 322 milioni di euro) ovvero a 386,2 milioni di euro (anziché di 364,1 milioni di euro) ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge n. 153 del 2026](#). Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026, è stata proposta la rifusione delle disposizioni dei successivi decreti-legge (n. 139 e n. 153) nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, con un ulteriore innalzamento del citato limite massimo di spesa a 397,6 milioni di euro (anziché di 364,1 milioni di euro).

Per effetto delle modifiche in commento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2026, il credito d'imposta *de quo* viene confermato anche per il mese di **settembre 2026** con un conseguente **incremento** del relativo **limite di spesa di 16 milioni** di euro per l'anno 2026.

Il credito d'imposta **è utilizzabile** secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, ossia concessi alle imprese), **entro il 31 dicembre 2026**.

La definizione dei **criteri** e delle **modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale** (si veda il [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026).

Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l'**aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda presente nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 33 del 2026, nonché alle schede relative all'articolo 1-ter, commi 1 e 8 e all'articolo 1-novies, presenti nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 63 del 2026 ed alla scheda relativa

all'articolo 1, commi 4-5, presente nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045). Da ultimo, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1, commi 4-5, del [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 139 del 2026 (A.C. 3077), alla scheda relativa all'articolo 1, commi 4-5, del [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 153 del 2026 (A.C. 3086), ed alla scheda relativa all'articolo 1, commi 4-5, del [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045-A).

Articolo 2

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

L'**articolo 2** introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di **idrocarburi su terraferma**, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. L'intervento è articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale (**comma 1**) e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione (**comma 2**). Sono altresì disciplinati la nomina di un subcommissario (**comma 3**), la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione (**comma 4**) e la gratuità degli incarichi, con clausola di invarianza finanziaria (**comma 5**).

Come dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa, l'intervento normativo in esame "risponde all'indifferibile esigenza di garantire il tempestivo svolgimento di procedimenti amministrativi concernenti attività di interesse strategico nazionale nel settore energetico, evitando, tenuto conto dei numerosi procedimenti pendenti, che il protrarsi dell'**inerzia regionale** possa determinare ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica del Paese e con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali". Con tale intervento si tiene, altresì, conto delle "criticità emerse nell'esperienza di alcuni procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito dei quali l'acquisizione dell'intesa regionale ha richiesto tempi significativamente elevati (più volte si sono registrati casi nei quali l'espressione dell'intesa è intervenuta dopo diversi anni dalla richiesta da parte dell'amministrazione procedente)".

Pur non venendo richiamata puntualmente dalla previsione qui in esame (ma solo evocata dalla relazione illustrativa), la disciplina che reca i **principi fondamentali in materia energetica**, anche con riferimento alle attività di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, è dettata dalla [legge n. 239/2004](#). Qui si prevede che **tra gli obiettivi generali di politica energetica** del Paese, "il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'[ARERA], dalle regioni e dagli enti locali", vi siano "la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente" (articolo 1, comma 3, lettera g)).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera n) della medesima legge, sono **riservate allo Stato** le determinazioni inerenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, comprese le funzioni di polizia mineraria, stabilendosi

che, per la terraferma, esse siano adottate d'intesa con le regioni interessate. La medesima legge (articolo 1, commi da 77 a 82-sexies) riconduce poi il conferimento dei titoli minerari a procedimenti unici svolti secondo la legge n. 241/1990.

In sede attuativa, il [decreto ministeriale del 7 dicembre 2016](#) prevede che i titoli minerari siano rilasciati con decreto ministeriale, d'intesa con la regione interessata per i titoli in terraferma (articolo 3, comma 2), all'esito di un procedimento unico da svolgere nel termine di centottanta giorni tramite conferenza di servizi, nel cui ambito è acquisito il giudizio di compatibilità ambientale (articolo 3, comma 9). Le modalità procedurali dell'intesa sono state definite con l'[Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le province autonome del 24 aprile 2001](#).

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2](#), del decreto-legge n. 153/2024, **non è più consentito il conferimento di nuovi permessi** di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi, salve le eccezioni ivi previste per le concessioni collegate a permessi già rilasciati.

Venendo al dettato dell'articolo 2 qui in esame, questo si compone di cinque commi.

Il **comma 1** individua l'ambito oggettivo della nuova disciplina nei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi e al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione. Presupposto di attivazione della nuova previsione è la **mancata espressione dell'intesa da parte della regione entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione** a corredo dell'istanza (l'ambito applicativo è quindi circoscritto all'ipotesi in cui la regione non si sia espressa, restando estranei alla disciplina i casi di diniego espresso dell'intesa). In tal caso si prevede ora che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **assegna alla regione un termine** non superiore a sessanta giorni **per provvedere**; il termine è non superiore a trenta giorni quando il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'[articolo 16, comma 6](#), del decreto-legge n. 17/2022 (legge n. 34/2022), a sua volta riscritto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21/2026 (legge n. 49/2025): per una illustrazione di quel procedimento unico si rimanda all'apposito [dossier](#) di questo Servizio Studi. Entro il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro promuove un'apposita interlocuzione con la regione, volta ad acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile all'espressione dell'intesa; l'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo.

Si osserva che il termine di quarantacinque giorni non viene espressamente riferito ad alcuna disposizione vigente e il testo non chiarisce se esso sia introdotto *ex novo*

ovvero presupponga un termine già stabilito. Come visto, nella disciplina di settore, il procedimento per il conferimento dei titoli minerari in terraferma si svolge nel termine di centottanta giorni (articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016) e l'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge n. 239/2004 fa riferimento a un termine di centocinquanta giorni dalla richiesta. Il termine di quarantacinque giorni sembra invece corrispondere al termine perentorio previsto in via generale per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata ([articolo 14-bis, comma 2, lettera c](#)), della legge n. 241/1990), elevato a novanta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale. Soprattutto, l'[articolo 1, comma 8-bis](#), della legge n. 239/2004 già disciplina la mancata espressione dell'intesa regionale relativa alle funzioni di cui al comma 7, lettera *n*), del medesimo articolo, con una sequenza procedimentale specifica sia nei termini (centocinquanta giorni, poi trenta, poi sessanta) sia nell'esito (provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con la partecipazione della regione). L'articolo 2 qui in esame sembra introdurre, per i medesimi procedimenti, una seconda sequenza, in assenza di clausole di abrogazione, di deroga o di salvezza. Un analogo profilo di coordinamento sembra porsi rispetto all'articolo 18 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che, per i casi di diniego o di mancato raggiungimento dell'intesa, rinvia alle modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241/1990.

Si valuti dunque l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Il **comma 2** disciplina la fase sostitutiva. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'**inerzia rischi di compromettere** il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un **commissario *ad acta***, al quale è attribuito il potere di **rendere l'intesa** in sostituzione della regione, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.

La previsione del comma 2 sembra dunque iscriversi nel contesto dell'esercizio dei **poteri sostitutivi** dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, il cui modello procedimentale di riferimento è dato dall'[articolo 8](#) della legge n. 131 del 2003, attuativo dell'[articolo 120](#), secondo comma, della Costituzione. Per i medesimi procedimenti in materia di idrocarburi opera, altresì, la citata disposizione dell'articolo 1, comma 8-*bis* della legge n. 239 del 2004.

In via generale, i poteri sostitutivi sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria

oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In tal senso, il sopra citato articolo 8 della legge n. 131/2003, nel dettare le norme attuative dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti "anche normativi", prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

L'articolo 10 della legge medesima affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione.

La legge n. 131/2003 (articolo 8, comma 3) prevede una seconda procedura per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (comuni, province e città metropolitane). In questi casi la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito). Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. L'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha introdotto una peculiare disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Ciò detto, si segnala che il meccanismo sostitutivo di cui al comma 2 in esame viene ricondotto, sia dalla relazione illustrativa sia dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri [n. 187 del 10 settembre 2026](#), all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sebbene il testo della disposizione non richiami espressamente tale disposizione costituzionale.

In proposito si osserva che i presupposti indicati dal comma 2 in commento comprendono, accanto alla tutela dell'unità economica della Repubblica – che

figura fra quelli costituzionalmente tipizzati – anche la sicurezza energetica e la continuità degli approvvigionamenti, che non vi rientrano espressamente. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 43, 69 e 70 del 2004) è costante nel ritenere che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione non esaurisce le possibilità di un intervento sostitutivo statale, ma disciplina soltanto il potere “straordinario” del Governo per le ipotesi ivi tipizzate. In particolare, si afferma che alla luce dell’articolo 120 della Costituzione possono essere configurati, oltre al potere sostitutivo “straordinario” ed “aggiuntivo” attribuito al Governo, per emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, anche altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle regioni, o di altri enti territoriali. Tali interventi, tuttavia, costituendo una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni degli enti locali, debbono rispettare condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 43 del 2004) in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni.

Il **comma 3** prevede che il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, possa nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il **comma 4** introduce una ulteriore modalità di nomina, stabilendo che il commissario *ad acta* di cui al comma 2 possa essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Secondo la relazione illustrativa, la previsione valorizza il principio di leale collaborazione, consentendo alla regione di avvalersi volontariamente dell’intervento di un soggetto terzo per assicurare la conclusione del procedimento in tempi certi. La medesima relazione evidenzia, peraltro, che la disposizione in commento è finalizzata a rafforzare gli strumenti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche, prevedendo una soluzione che possa essere attivata non soltanto nell’ipotesi di inerzia regionale accertata, ma anche quando la stessa regione ritenga opportuno avvalersi dell’intervento di un soggetto terzo per assicurare il tempestivo perfezionamento della procedura.

Sul punto, si segnala che il comma 4 in esame, configurando un’ulteriore modalità di attivazione del medesimo commissariamento di cui al comma 2, rimettendola alla richiesta motivata della regione interessata, attribuisce il potere al solo Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, laddove il comma 2 richiede, invece, la deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata. Al riguardo, si segnala che anche l’articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003 contempla un

potere sostitutivo su attivazione regionale, ma mantiene il potere deliberativo in capo al Consiglio dei ministri.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in commento non richiama i presupposti richiesti dal comma 2 (decorrenza dei termini previsti dal comma 1 per raggiungere l'intesa ed idoneità dell'inerzia a compromettere gli interessi strategici), sicché il canale attivabile su richiesta regionale sembra configurarsi come autonomo e sganciato dalle condizioni sostanziali che giustificano, in via generale, l'esercizio del potere sostitutivo statale ai sensi del comma 2.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

Il **comma 5** esclude la corresponsione, al commissario *ad acta* e al subcommissario, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa che le attività attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle altre amministrazioni interessate rientrano fra i compiti istituzionali già esercitati e che all'attività amministrativa e istruttoria necessaria si provvede nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 3 **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 3** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dall'articolo 1, commi 1,2 e 4, nonché dal comma 1 del presente articolo e ne indica le fonti di **copertura finanziaria**.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone l'incremento di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 del **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica** di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il **comma 2** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4 (credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus), pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo (riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti.), valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma prevede che le fonti di **copertura finanziaria** siano individuate, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica**.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**11 settembre 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.